

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 luglio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 16.

**Istituzione del Fattore famiglia.** (19R00195). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 17.

**Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.** (19R00196). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 18.

**Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.** (19R00197). Pag. 7

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 aprile 2019, n. 10.

**Modifica al regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali.** (19R00209). Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2019, n. 11.

**Modifica al regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.** (19R00210). Pag. 9

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 16.

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.** (19R00211). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 17.

**Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.** (19R00212). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 18.

**Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.** (19R00213). Pag. 14


## REGIONE BASILICATA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 18 febbraio 2019, n. 1.

**Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata».** (19R00203). Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2019, n. 4.

**Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata.** (19R00202). Pag. 20





**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 16.

**Istituzione del Fattore famiglia.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell'11 aprile 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 11, commi 2 e 3 dello Statuto, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, istituisce il Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla regione e dai soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all'art. 3.

**Art. 2.***Definizione*

1. Ai fini della presente legge e fatti salvi i principi della normativa statale in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), il Fattore famiglia è un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che integra ogni altro indicatore, coefficiente o quoziente, comunque denominato, negli ambiti di applicazione di cui all'art. 3.

**Art. 3.***Ambiti di applicazione*

1. Il Fattore famiglia trova applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:

- a) prestazioni sociali e sanitarie, comprese le partecipazioni alla spesa;
- b) servizi socio-assistenziali;
- c) misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;

d) servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di Fondi per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa;

e) trasporto pubblico locale.

2. La giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, può estendere l'applicazione ad ulteriori ambiti rispetto a quelli individuati al comma 1.

**Art. 4.***Criteri e modalità attuative del Fattore famiglia*

1. I criteri e le modalità attuative del Fattore famiglia sono determinati con apposito provvedimento della giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio di cui all'art. 5 e delle commissioni consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità.

2. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative di cui al comma 1, la giunta regionale tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, provvede:

a) alla definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:

1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013;

2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dall'autorità giudiziaria;


b) all'introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti ovvero diversamente abili, nonché per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore famiglia viene applicato.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali.

**Art. 5.***Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia*

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo.

2. L'Osservatorio, che dura in carica tre anni, è composto dalle associazioni regionali operanti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 3, individuate con il provvedi-



mento di cui al comma 1, da tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal consiglio regionale, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'assessore regionale competente o suo delegato con funzione di presidente.

3. Ai membri dell'Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

4. L'Osservatorio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Agli adempimenti dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disciplinate dall'ordinamento regionale.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative di cui all'art. 4, nonché su ogni provvedimento regionale che incida sugli ambiti di applicazione di cui all'art. 3;

b) effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore famiglia sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari competenti;

c) formula alla giunta regionale proposte di estensione del Fattore famiglia ad ambiti di applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all'art. 3.

#### Art. 6.

##### *Clausola valutativa*

1. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto, rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al comitato per la qualità della formazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;

b) una descrizione sintetica dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia, nonché degli eventuali casi di applicazione dell'art. 3, comma 2;

c) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative.

3. La relazione di cui al comma 2 documenta, inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'art. 5,

comma 5, lettera b), il contributo dato, negli ambiti di applicazione, dal Fattore famiglia all'accesso e alla fruizione delle prestazioni, il numero e le caratteristiche delle famiglie coinvolte e la loro distribuzione territoriale.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.

#### Art. 7.

##### *Fondo Fattore famiglia*

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire un Fondo denominato Fattore famiglia finalizzato a compensare maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dalla presente legge, cui possano accedere le amministrazioni locali interessate dal medesimo provvedimento.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla fase di prima applicazione dell'art. 3, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui all'art. 7 è pari ad euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 e trova copertura nelle risorse già allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2019

*Il presidente:* SERGIO CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00195



LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 17.

**Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 15S3  
della Regione Piemonte dell'11 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la regione, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione:

*a)* favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento della autonomia delle persone anziane;

*b)* promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito degli abituali contesti di vita;

*c)* valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;

*d)* favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;

*e)* promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;

*f)* contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* persone anziane: coloro che hanno compiuto almeno sessantacinque anni di età;

*b)* invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;

*c)* invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.

Art. 3.

*Programmazione degli interventi*

1. La regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione opera in raccordo con la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

3. La giunta regionale adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l'applicazione del Piano per l'invecchiamento attivo (PIA) di cui all'art. 14, promuovendo politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso specifiche misure inserite all'interno della programmazione di accesso a fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne e per l'innovazione sociale.

Art. 4.

*Soggetti attuatori*

1. La regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato.

2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:

*a)* i comuni singoli o associati, le Province e la Città metropolitana di Torino;


*b)* le aziende sanitarie e di servizi alle persone;

*c)* le strutture residenziali;

*d)* le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;

*e)* le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;

*f)* le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;



g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, le università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

3. La regione fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti ed individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.

#### Art. 5.

##### *Politiche per la partecipazione attiva*

1. La regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.

#### Art. 6.

##### *Politiche familiari*

1. La regione riconosce le famiglie come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

2. La giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 4, al fine di assicurare, alle persone anziane che vivono sole, opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

3. Ai fini di cui al comma 2, la regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

#### Art. 7.

##### *Formazione permanente*

1. La regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione *inter* e *intra* generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:

a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;

b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;

f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;


g) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;

h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

#### Art. 8.

##### *Completamento dell'attività lavorativa*

1. La regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.



## Art. 9.

*Prevenzione, benessere e salute*

1. La regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine, nell'ambito delle disposizioni del Piano regionale di prevenzione (PRP), nonché nell'ottica della lotta alla cronicità, può promuovere protocolli operativi tra enti locali, aziende sanitarie e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

3. La regione, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale.

4. La regione promuove, inoltre:

a) interventi finalizzati a orientare il sistema di *welfare* regionale superando logiche assistenzialistiche;

b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie tramite lo sviluppo di servizi di telemedicina.

## Art. 10.

*Cultura e tempo libero*

1. La regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Piemonte.

2. La regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni piemontesi.

## Art. 11.

*Impegno e volontariato civico*

1. La regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4.

4. Alle persone anziane che operano nei progetti, di cui al comma 2, può essere riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, per il tramite delle associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nel registro del terzo settore.

## Art. 12.

*Azioni dell'impegno e del volontariato civico*

1. La regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore.

2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) attività ausiliarie di vigilanza e animazione presso scuole e mense, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;


d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;

e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;

f) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;

g) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio piemontese;

h) campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo.



## Art. 13.

*Gestione di terreno comunale*

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. I comuni stabiliscono inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.

## Art. 14.

*Piano per l'invecchiamento attivo*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il PIA.

2. Il PIA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, ha durata triennale e integra e coordina le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.

3. In via preliminare alla presentazione del PIA, la giunta regionale può procedere alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle aziende sanitarie degli enti gestori dei servizi socio assistenziali, dei centri di servizio per il volontariato, degli uffici scolastici regionali e provinciali, delle università piemontesi, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato, nonché dei medici di medicina generale.

4. Gli assessori e le assessore regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'art. 15.

## Art. 15.

*Tavolo di confronto*

1. La regione istituisce un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema dell'invecchiamento attivo con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone anziane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

3. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

## Art. 16.

*Cabina di regia*

1. Presso la giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi in materia di invecchiamento attivo, di cui, previa intesa, fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore o loro delegati o delegate, competenti negli ambiti di intervento di cui all'art. 2;

b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali o loro delegati competenti negli ambiti di intervento di cui all'art. 2;

c) le rappresentanze dei soggetti di cui all'art. 14, comma 3;

d) i rappresentanti delle associazioni degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni esperti sul tema dell'invecchiamento attivo.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:

a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo;

b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone anziane;

c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo.

5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.


6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

## Art. 17.

*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione del ruolo delle persone anziane e di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 4, lettera a), decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'art. 14, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato



per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'art. 14, comma 2.

3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;

b) un quadro delle modalità di realizzazione e di funzionamento delle reti di supporto di cui all'art. 4;

c) un quadro, per ciascun ambito di azione, degli interventi realizzati e avviati nel periodo considerato, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto;

d) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli interventi della presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione sociale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 3 e 4.

#### Art. 18.

##### *Giornata regionale per l'invecchiamento attivo*

1. È istituita la Giornata regionale per l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.

#### Art. 19.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2019

CHIAMPARINO

19R00196

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 18.

**Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1553 dell'11 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in attuazione dell'art. 10 dello statuto, riconosce e promuove il diritto all'abitazione, anche attraverso l'utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, contenendo i processi di ulteriore urbanizzazione e cementificazione del territorio regionale.


2. Al fine di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi e di concorrere a mantenere la proprietà della prima casa di abitazione, la Regione può concedere contributi a favore dei mutuatari in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per sopravvenute e temporanee situazioni che incidono negativamente sulla situazione economica del nucleo anagrafico, come definito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Art. 2.

*Contributi regionali*

1. I contributi stanziati dalla Regione per la misura di intervento denominata Agenzie sociali per la locazione (ASLo) sono destinati anche per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, comma 2, ai mutuatari in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, nei limiti di importo e nel rispetto delle caratteristiche oggettive degli immobili di cui all'art. 4.

2. I mutuatari possono presentare domanda di contributo agli sportelli ASLo del comune di residenza o del comune capofila d'ambito territoriale per coloro che risiedono in comuni privi di sportello ASLo.



3. Le modalità per la presentazione delle domande e per la valutazione d'ammissibilità delle stesse da parte dell'apposita commissione comunale sono definite nei bandi regionali annuali di riparto e assegnazione delle risorse ai comuni.

Art. 3.

*Requisiti soggettivi dei richiedenti*

1. Il contributo è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per le misure di sostegno all'affitto, titolari di mutui prima casa:

a) il cui valore iniziale non è superiore ai limiti di importo mutuabile stabilito per gli alloggi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa);

b) la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»);

c) che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 244/2007.

Art. 4.

*Caratteristiche dei mutui e degli immobili*

1. L'immobile oggetto di mutuo deve rispettare le caratteristiche tecniche e tipologiche previste dalla normativa vigente per gli interventi di edilizia agevolata e non presentare le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

2. Il contributo massimo concedibile è definito dai bandi regionali di attribuzione delle risorse disponibili ai comuni, in coerenza con i criteri adottati per le misure regionali di sostegno alle famiglie in affitto.

3. I contributi della presente legge non sono cumulabili con la fruizione di altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia di mutui per l'acquisto della prima casa.

Art. 5.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse finanziarie reperite nel bilancio regionale per la misura di intervento denominata ASLo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 aprile 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00197

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 aprile 2019, n. 10.

**Modifica al regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/Sez. Gen. dell'11 aprile 2019*)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 aprile, n. 218

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica della destinazione*

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, è aggiunto il seguente art. 17:

«Art. 17 (*Modifica della destinazione*). — 1. In caso di eventi eccezionali, l'Assessore provinciale competente può autorizzare la modifica della destinazione della pista ciclabile o dell'itinerario ciclopedonale per un altro utilizzo pubblico. I beni possono essere ceduti, anche a titolo gratuito, a un altro ente pubblico e acquisiti al relativo patrimonio.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 aprile 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

19R00209



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 aprile 2019, n. 11.

**Modifica al regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/Sez. Gen. del 18 aprile 2019)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 marzo 2019, n. 211

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Allegato D*

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato D al presente decreto.

Art. 2.

*Norme transitorie*

1. Il presente decreto non trova applicazione per:

*a)* le domande edilizie per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata già rilasciata una concessione edilizia;

*b)* le domande edilizie per le quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto oppure entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione risulti depositata la documentazione completa di progetto prescritta dal regolamento edilizio del Comune.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

*(Omissis).*

19R00210

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 16.

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n)*, *o)* e *z)*, dello Statuto;

Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Legge di bilancio 2018);

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - legge di bilancio 2019);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire nella legge regionale n. 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge n. 145/2018 e, in particolare, con l'art. 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

2. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l'esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore;

3. È opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della legge regionale n. 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio;

4. È necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell'interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.



APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo  
della legge regionale n. 62/2018*

1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) è inserito il seguente:

«Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);

2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali):

01. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l'esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore.

3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di adeguarsi all'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l'applicabilità alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche;».

4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«11. Al fine di evitare disparità di trattamento fra attività che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita. ».

Art. 2.

*Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell'art. 11  
della legge regionale n. 62/2018*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Requisiti di onorabilità*). — 1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'art. 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di im-



presa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. ».

#### Art. 3.

##### *Requisiti professionali. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - (*Requisiti professionali*).— 1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

5. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.».

#### Art. 4.

##### *Attività mediante posteggio. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 62/2018*

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'art. 37.».

#### Art. 5.

##### *Concessioni temporanee di posteggio. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 62/2018*


1. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 62/2018 le parole: « , in caso di parità, » sono soppresse. Alla fine del medesimo comma dopo le parole: «ulteriori criteri» sono aggiunte le seguenti: «per il caso di parità».

#### Art. 6.

##### *Assegnazione di nuovi posteggi e posteggi vacanti. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 62/2018*

1. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare



o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.».

3. Il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.».

4. La lettera c) del comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.».

5. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 è abrogato.

#### Art. 7.

*Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere*  
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 62/2018

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018, è aggiunta la seguente:

«b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;».

2. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

#### Art. 8.

*Piano e regolamento comunali.*  
Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 8 dell'art. 43 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «fiere promozionali» sono inserite le seguenti: «di iniziativa comunale». Alla fine del

comma sono aggiunte le parole «In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.».

#### Art. 9.

*Attività temporanea.*  
Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «o organizzate», sono inserite le seguenti: «dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 117/2017».

#### Art. 10.

*Attività economiche su aree pubbliche.*  
Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 55 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Attività economiche su aree pubbliche).—  
1. La concessione per le attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.

2. La concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione».

#### Art. 11.

*Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.* Modifiche all'articolo 113 della legge regionale n. 62/2018.


1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso di cui agli articoli 86, 89, 90, 91 e 92».

#### Art. 12.

*Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.* Modifiche all'art. 114 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 2 dell'art. 114, comma 2, della legge regionale 62/2018, le parole: « di cui agli articoli 86, 90 e 91», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 86, 89, 90 e 91».



## Art. 13.

*Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'art. 116 della legge regionale n. 62/2018*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018 la dizione: «articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44» è sostituita dalla seguente: «articoli 35, 39, 40 e 41».

2. Alla lettera *b*) del comma 3, dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: «articoli 87, 90, e 93» è sostituita dalla seguente: «articoli 87, 89 e 90».

3. Al comma 4 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: «3, lettere *a*), *b*) e *d*)» è sostituita dalla seguente: «3, lettere *a*) e *b*)».

## Art. 14.

*Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all'art. 119 della legge regionale n. 62/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 119 della legge regionale n. 62/2018 la dizione: «3, lettere *a*), *b*) e *d*)» è sostituita dalla seguente: «3, lettere *a*) e *b*)».

## Art. 15.

*Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'art. 127 della legge regionale n. 62/2018.*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 è inserita la seguente:

«*c-bis*) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: «3, lettere *a*), *b*) e *d*)» è sostituita dalla seguente: «3, lettere *a*) e *b*)».

3. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.».

## Art. 16.

*Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 129 della legge regionale n. 62/2018*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 della legge regionale n. 62/2018 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I criteri di cui all'art. 37 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo art. 37 dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale n. 62/2018).».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 129 della legge regionale n. 62/2018 è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. I comuni possono rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.»

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI

19R00211

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 17.

**Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *z*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

Considerato quanto segue:

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 49-*bis*, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019, si è resa evidente l'esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva



dal preambolo della citata l.r. 1/2019. Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'art. 49-bis ai contributi d'importo pari o superiore ad euro 5.000,00. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

*Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'art. 49-bis della l.r. 40/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 49-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.»

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI

19R00212

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 18.

**Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *z*), dello Statuto;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *g*);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici);


Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;

2. a seguito del riordino delle funzioni delegate alle province, in attuazione della legge regionale n. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56), con particolare riferimento alla viabilità e alla difesa del suolo, la Regione Toscana ha annientato notevolmente l'impegno nella gestione diretta per l'affidamento di lavori pubblici, che si è aggiunto al già rilevante ruolo nell'acquisizione di beni e servizi anche come soggetto aggregatore;



3. la Regione Toscana, al fine di fare fronte al maggiore impegno richiesto nella gestione diretta per l'affidamento di lavori pubblici, di cui al punto 2, con la legge regionale n. 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007) ha previsto misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure di gara, coniugando il principio di concorrenza con la tempestività ed economicità delle procedure;

4. la Regione Toscana promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi e, a tal fine, ha stipulato protocolli d'intesa per gli affidamenti in ambito socio-sanitario e un protocollo d'intesa con ANCI Toscana, CGIL, CISL, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana; Confartigianato Edilizia Toscana;

5. per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori occorre garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione delle Casse edili, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere relativo all'esecuzione dell'appalto;

6. per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d'appalto di servizi occorre individuare, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedono, misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente;

7. al fine di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese «start up», occorre prevedere l'inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, nonché rafforzare l'onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;

8. per l'affidamento di contratti di lavori di cui all'art. 36, del decreto legislativo n. 50/2016, sono previste modalità differenziate e semplificate in relazione all'oggetto del contratto e all'importo, demandando all'ANAC la definizione, mediante linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

9. le linee guida ANAC prevedono che le stazioni appaltanti, nel rispetto del proprio ordinamento, disciplinino le modalità di conduzione delle indagini di mercato e quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori, eventualmente distinte per fasce di importo, e i criteri di scelta dei soggetti da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

10. in questa ottica, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, favorendo conseguentemente una opportuna omogeneità, si demanda alla giunta regionale l'adozione di uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici;

11. nei casi in cui non si proceda mediante l'utilizzo degli elenchi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, si prevede quindi la facoltà, per la regione e per le stazioni appaltanti individuate dalla presente legge, di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti particolarmente elevato;

12. al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni e, al contempo, per rispondere all'esigenza di semplificare le procedure, il sorteggio è svolto con modalità informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana);

13. in conformità ai principi contenuti nella direttiva n. 2014/24/UE finalizzati a facilitare la massima partecipazione delle piccole e medie imprese (RMI) agli appalti pubblici, è opportuno prevedere che, nelle procedure che per importo e localizzazione degli interventi presentano interesse meramente locale, vi sia per le stazioni appaltanti la possibilità di garantire, mediante la procedura informatizzata, la presenza tra i soggetti da consultare di operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale;

14. occorre rafforzare il ruolo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito con la legge regionale n. 38/2007, al fine di garantire il monitoraggio degli appalti pubblici del territorio regionale anche con riferimento alle procedure svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze;

15. è quindi necessario prevedere alcune modifiche alla legge regionale n. 38/2007, anche per adeguarla al quadro normativo in materia di appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016;

16. resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dalla legge regionale n. 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana) per gli aspetti afferenti agli affidamenti dalle stesse disciplinate;

17. al fine di consentire una rapida operatività delle disposizioni previste dalla presente legge, è infine necessario disporre l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge


### Capo I

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BUONA IMPRESA NEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e



servizi stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2.

#### Art. 2.

##### *Ambito soggettivo*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;

b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;

c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere universitarie, all'ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);

d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;

e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 1, lettere f), e g), del decreto legislativo n. 50/2016, ad esclusione dei soggetti individuati all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati «stazioni appaltanti».

#### Art. 3.

##### *Principi per l'esecuzione degli appalti e concessioni*

1. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, nella documentazione di gara le stazioni appaltanti prevedono l'applicazione, per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto.

2. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, negli appalti di servizi la regione promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.

#### Art. 4.

##### *Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell'incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione.*

1. La regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l'introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell'incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l'impresa esecutrice

sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l'incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione avvia un confronto con le parti sociali costituenti le Casse edili di emanazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volto alla stipula di accordi con le stesse Casse edili aventi ad oggetto la disciplina del rilascio del documento di cui al comma 1.

3. La fase di sperimentazione del DURC, di congruità ha durata di due anni. Successivamente la regione, valutati i relativi esiti e sentite le parti sociali di cui al comma 2, disciplina la messa a regime dell'istituto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente per le lavorazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dei CCNL del settore edile.

5. La regione può svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante il tutor di cantiere di cui all'art. 22 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Il tutor di cantiere supporta il direttore dei lavori per l'effettuazione degli adempimenti finalizzati al rilascio, da parte delle Casse edili, del DURC di congruità.

#### Art. 5.

##### *Tutela della stabilità occupazionale*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto sia previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, l'appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:

a) numero di unità;

b) qualifica e categoria professionale;

c) livello retributivo;

d) attività e mansioni svolte;

e) anzianità di servizio;

f) monte ore settimanale;

g) sede di lavoro;


h) numero di lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) CCNL applicato;

l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.

3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.



## Art. 6.

*Valutazione dell'offerta. Elementi premianti*

1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:

a) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;

b) negli appalti che comportano l'impiego diretto di lavoratori, misure per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione e lavoratori in cassa integrazione.

2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, possono tenere conto anche dei seguenti elementi:

a) misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente;

b) mantenimento dei diritti, dell'anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente.

## Art. 7.

*Suddivisione in lotti*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell'appalto.

*Capo II*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI PROCEDURE  
DI AFFIDAMENTO DI LAVORI

## Art. 8.

*Oggetto*

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, in applicazione delle linee guida approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

## Art. 9.

*Elenchi degli operatori economici*

1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50/2016, evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, definisce, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare, rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

## Art. 10.


*Indagine di mercato*

1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio.

3. Le stazioni appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l'indagine di mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell'avviso sono espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalità per rendere noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

4. In considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare.



*Capo III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38  
(NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE  
DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO).

## Art. 11.

*Osservatorio regionale sui contratti pubblici.  
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 38/2007*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2007 è inserita la seguente:

«*c-bis*) all'elaborazione dei dati acquisiti e all'effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti;».

## Art. 12.

*Comitato d'indirizzo. Modifiche all'art. 6  
della legge regionale n. 38/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell'Osservatorio ed è composto da:

*a*) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;

*b*) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;

*c*) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal consiglio delle autonomie locali;

*d*) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;

*e*) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

*f*) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

*g*) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2007 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le designazioni devono pervenire all'Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera *a*).».

3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

*a*) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

*b*) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*c*) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

*d*) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps);

*e*) un rappresentante delle casse edili;

*f*) un rappresentante dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl).».

## Art. 13.

*Prezzario regionale Sostituzione dell'art. 12  
della legge regionale n. 38/2007*


1. L'art. 12 della legge regionale n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Prezzario regionale*). — 1. La regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l'ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.

3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.



5. Il prezzario è approvato con deliberazione della giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera a), numero 4).

6. L'Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.».

#### Art. 14.

##### *Tutor di cantiere. Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 38/2007*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Tutor di cantiere*). — 1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:

a) supporta il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'art. 23, comma 1.

3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:

a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;

b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) partecipa agli incontri previsti dall'art. 23, comma 2.

4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l'individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decre-

to legislativo n. 50 del 2016) con riferimento alla figura dell'ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.

6. Gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.

#### Art. 15.

##### *Abrogazioni*

1. Gli articoli 17 e 36 della legge regionale n. 38/2007 sono abrogati.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16.

##### *Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità*

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruità di cui allo stesso art. 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalità per la determinazione del compenso del tutor.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni transitorie relative all'affidamento di lavori*

1. Restano ferme, per le amministrazioni di cui all'art. 2, le facoltà di ulteriore semplificazione previste dall'art. 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

#### Art. 18.


##### *Disposizione finanziaria*

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI

19R00213

## REGIONE BASILICATA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 18 febbraio 2019, n. 1.

**Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 18 febbraio 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata*

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata, è così modificato:

«2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui

è espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verrà attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali.»

Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore*

1. La presente legge statutaria è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 febbraio 2019

FRANCONI

19R00203

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2019, n. 4.

**Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Speciale - della Regione Basilicata n. 12 del 14 marzo 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35*


1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, dopo le parole «precedenti utilizzazioni» è aggiunta l'espressione «fatti salvi gli utilizzi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.»

2. I commi 2 e 3 dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, sono abrogati.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 37, e alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2018 l'espressione «degli ungulati in Basilicata» è sostituita con l'espressione «per la specie cinghiale in Basilicata».



2. All'art. 3 della legge regionale n. 37/2018:  
il comma 4 è abrogato;  
al comma 6, l'espressione «di cui al comma 4» è eliminata.
3. All'art. 5 della legge regionale n. 37/2018:  
al comma 11, lettera *a*) le definizioni «cervidi e bovidi» sono sostituite con la definizione «cinghiali»;  
il comma 12 è così sostituito: «I proventi delle attività di cui al comma 11, lettera *a*) sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie».
4. All'art. 6 della legge regionale n. 37/2018:  
al comma 2 l'espressione «dalle attività di controllo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 2/1995» è sostituita con l'espressione «dalle attività di caccia di selezione»;  
al comma 3 l'espressione «dalle attività di controllo» è sostituita con l'espressione «dalle attività di caccia di selezione».
5. All'art. 8, comma 1, lettera *e*) della legge regionale n. 37/2018 l'espressione «e delle comunità montane» è eliminata.
6. All'art. 31-*bis* della legge regionale n. 2/1995, come inserito dall'art. 11 della legge regionale n. 37/2018, il comma 3 è così sostituito:  
«3. Il prelievo di selezione del cinghiale nonché i criteri e le modalità per la formazione finalizzata all'abilitazione di cui al comma 2, sono definiti con appositi provvedimenti della giunta regionale».
7. L'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 2/1995, come modificato dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 37/2018 è così sostituito: «La regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell'ISPRA, degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dal Corpo di polizia provinciale, che potrà avvalersi di personale dell'Arma dei carabinieri forestali e della polizia locale purché munito di licenza per l'esercizio venatorio. Per la realizzazione dei piani la regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.».
8. Al comma 2-*bis* dell'art. 28 della legge regionale n. 2 del 1995, come inserito dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2018, l'espressione «e le squadre di caccia al cinghiale, come indicate dall'ATC,» è eliminata.

### Art. 3.

#### *Riscossione del gettito derivante dalla lotta all'evasione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all'IRPEF ed IVA*

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione ed in conformità all'art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997 ed all'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di

entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale regionale IRPEF) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale.

2. I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 68/2011 una quota del gettito riferibile al concorso della regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'Agenzia delle entrate.

4. Le modalità del riversamento dei proventi di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nella convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

5. La regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

### Art. 4.

#### *Disposizioni di adeguamento all'art. 19 del TUSP in materia di società partecipate*


1. La giunta regionale verifica, con cadenza annuale e triennale, il rispetto del contenimento dei costi delle società nelle quali possiede, in qualità di socio, una partecipazione totalitaria o di controllo ex art. 2359 del codice civile, in conformità ai criteri e indirizzi dettati con proprie direttive adottate in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017.

2. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, è abrogata la seguente espressione: «società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.».

### Art. 5.

#### *Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione*

1. Sul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio



1992, n. 99, vigono i limiti dell'allegato *IB* del predetto decreto nonché, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### Art. 6.

##### *Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 57/2000 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e regio decreto n. 332/1928 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis (*Semplificazione delle procedure*). —  
1. Sono legittimate, ai sensi della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun comune della Regione Basilicata proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all'albo pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto n. 332/1928.

2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all'applicazione del comma 1, sono delegate ai comuni di competenza.

3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivendenti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Nel caso di acquisto del suolo dal comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del comune stesso in quanto originario soggetto alienante.»

#### Art. 7.

##### *Modifica della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35*

1. L'art. 5, comma 1, lettera *c*) della legge regionale n. 35/1998 è così modificato: «Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente».

#### Art. 8.

##### *Processi di controllo del territorio*

1. La Regione Basilicata, al fine di migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani, utilizza il Fondo unico autonomie locali di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23.

2. I comuni interessati da ricorrenti e significativi episodi di attentati alla proprietà privata possono avvalersi dei fondi indicati al comma 1 della presente norma finalizzati a forme di vigilanza del territorio ad integrazione di quelle già in essere stipulando a tal fine apposite convenzioni con le imprese private di vigilanza.

3. La Regione Basilicata adotta apposito regolamento attuativo.

#### Art. 9.

*Modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell'appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1*

1. Al paragrafo 1.2.1.4 «Requisiti di sicurezza» alla lettera *a-bis*) il numero «2,5» è sostituito dal numero «2,0».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 38 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38*


1. Al comma 1 dell'art. 38 alla lettera *d-ter*) le parole «e comunque non inferiore a 200 m» sono sostituite dalle parole «e comunque non inferiore a 150 m».

#### Art. 11.

*Modifiche ed integrazioni al disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 come modificato dalla D.G.R. n. 41/2016 in attuazione della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. All'art. 3 (Definizioni del disciplinare), al comma 1, lettera *c*) dopo le parole «di cui all'art. 9, comma 3 della legge n. 133/1994», sono aggiunte le seguenti parole «in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di residenza e conformi allo strumento vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'art. 4, comma 2, lettera *b*) le parole «e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35%,» sono eliminate.



## Art. 12.

*Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, introdotto dall'art. 34 della legge regionale 22 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il termine di novanta giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione prescritta dall'appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 può essere prorogato per motivi indipendenti dalla volontà dell'istante, su richiesta di parte, per un periodo massimo di sessanta giorni.»

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) si applica a condizione che l'istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite all'art. 6.»

2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla tabella 1 - 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a due volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste.»

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 può essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volontà del titolare o nel caso l'impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.»

2. Al paragrafo 2.2.3.3. il comma 3, è sostituito dal seguente:

«1. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione; è consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in regione, purché soddisfino la condizione di cui al punto 2.»

## Art. 15.

*Abrogazione delle disposizioni in materia di remunerazione dei medici di continuità assistenziale*

1. La legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3 «Interventi in materia di continuità assistenziale» è abrogata.

2. La legge regionale 27 giugno 2018, n. 10 «Disposizioni in materia sanitaria» e successive modificazioni è abrogata.

3. Resta abrogato l'art. 15 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18, modificativo dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10.

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, così come riformulato dall'art. 28 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, le parole «ed Esotici (C.R.A.S.E.)» sono sostituite con l'espressione «(C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell'azienda sanitaria territorialmente competente».

2. Ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, così come riformulato dall'art. 28 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, la parola «C.R.A.S.E.» è sostituita con la parola «C.R.A.S.»

## Art. 17.


*Abrogazione dell'art. 47 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38*

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, è abrogato.

## Art. 18.

*Abrogazione dell'art. 42 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38*

1. L'art. 42 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, è abrogato.



## Art. 19.

*Integrazioni all'art. 24 della legge regionale  
20 novembre 2017, n. 28*

1. All'art. 24 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more dell'insediamento degli organi del parco e dell'implementazione delle procedure relative al personale, di cui all'art. 13 della presente legge, il commissario di cui al successivo art. 32 è autorizzato ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione del patrimonio forestale regionale ricadente nell'area del parco. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione che individua, per ciascuna funzione, i rispettivi ruoli e compiti.»;

«1-ter. Ai fini dell'attuazione dei programmi comunitari e delle attività amministrative connesse agli interventi e misure ricadenti nelle aree di cui al comma 1 in materia forestale, l'ente parco si avvale del Consorzio unico di bonifica della Basilicata, nell'ambito delle funzioni al medesimo conferite e secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 1/2017.».

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale  
16 novembre 2018, n. 35*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, dopo l'espressione «precedenti utilizzazioni» è aggiunta l'espressione «fatti salvi gli utilizzi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.».

2. Il comma 2 ed il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, sono abrogati.

## Art. 21.

*Modifica dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 20  
della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20*

1. Nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, le parole «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale» sono così modificate: «Il presidente dell'Ufficio centrale regionale».

## Art. 22.

*Abrogazione comma 1, lettera e) dell'art. 6  
della legge regionale 30 novembre 2018, n. 46*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 6 è abrogata.

## Art. 23.

*Modifica del punto 1.2 dell'allegato «A»  
della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35*

1. L'ultimo periodo del punto 1.2 dell'allegato «A» della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, è così sostituito: «Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per tutte le altre tipologie di impianti.».

## Art. 24.

*Potenziamento dei centri per l'impiego*

1. L'attuazione delle disposizioni dettate dal comma 258 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento dei centri per l'impiego è demandata all'Agenzia regionale per il lavoro e l'apprendimento Basilicata (ARLAB), titolare delle funzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e della gestione dei centri per l'impiego regionali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9.

## Art. 25.

*Disposizioni di modifica della legge regionale  
30 dicembre 2017, n. 39*

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, sono differiti al 31 dicembre 2020.

2. Alla Provincia di Matera è, altresì, conferita, fino al 3 dicembre 2020, apposita delega limitatamente alla gestione del vivaio provinciale in agro di Pomarico.


3. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia di Matera si avvale del personale attualmente utilizzato presso il suddetto vivaio.

4. Le risorse finanziaria per l'esercizio delle deleghe trovano copertura a valere sul contributo ordinario per funzioni non fondamentali di cui alla legge di stabilità dell'esercizio 2019.

## Art. 26.

*Variazione al piano di dimensionamento scolastico*

1. In considerazione dei trend demografici in atto e dei correlati andamenti delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle more di avviare la programmazione integrata di edilizia scolastica, dei servizi e del sistema dei trasporti correlati e funzionali, la giunta regionale è autorizzata a variare il vigente piano di dimensionamento scolastico, esclusivamente nei casi già previsti, al fine di garantire per l'anno scolastico 2019-2020 il dimensionamento e la relativa autonomia delle scuole interessate.



## Art. 27.

*Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997*

1. Al fine di meglio regolamentare le procedure di cui alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale, sentiti tutti gli ordini professionali operanti in edilizia, adotta, entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, un regolamento teso a coordinare la normativa regionale e nazionale in materia, oltre che velocizzare i procedimenti autorizzativi e di deposito di progetti e certificazioni.

## Art. 28.

*Strutture socio-sanitarie*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018 le aziende sanitarie locali ed i comuni sono autorizzati a proseguire i con-

tratti in corso con i gestori delle strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente.

## Art. 29.

*Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 marzo 2019


FRANCONI

19R00202


MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-028) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 7 1 3 \*

€ 2,00

